



NUOVO
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DEL SERVIZIO DI SPAZZACAMINO
NEL COMUNE DI PREDAZZO

IN VIGORE DAL 19 MARZO 1993

- *Approvato con deliberazione C.C. n. 225 dd. 22.12.1992*
- *Assoggettato a controllo dalla G.P. in seduta dd. 08.02.1993 sub n. 793/6-R*
CON PRESCRIZIONI
- *Ripubblicato, con le prescrizioni, all'albo per 15 gg. consec. dal 04.03.1993 al 18.03.1993.*

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI
SPAZZACAMINO
NEL COMUNE DI PREDAZZO

ART. 1

Il servizio di spazzacamino è limitato al territorio comunale di Predazzo e può venire esercitato soltanto da coloro che abbiano ottenuta la licenza speciale rilasciata dal Sindaco.

La licenza è soggetta a rinnovazione biennale e su conforme deliberazione della Giunta comunale, a sensi della L.R. 20.08.1954, n. 24, sul "servizio antincendi" e ss.mm.

ART. 2

Il numero delle licenze di spazzacamino viene fissato di volta in volta dall'Amministrazione comunale, in sede di rinnovo delle stesse.

ART. 3

Il servizio di pulizia camini è obbligatorio ai sensi dell'art. 14 della L.R. di cui all'art. 1 del presente regolamento.

ART. 4

Per ottenere la licenza di spazzacamino gli interessati dovranno presentare domanda al Comune, corredata dei documenti comprovanti di essere cittadino italiano, di essere incensurato, di essere di sana costituzione fisica, di avere assolto gli obblighi militari di leva e da quei documenti atti a comprovare eventuali titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 5

I camini e tutti i condotti del fumo dovranno venir puliti da spazzacamini autorizzati, a meno che la loro pulitura a mezzo di spazzacamini non sia esclusa per motivi tecnici, come, ad esempio, gli alti camini di fabbriche.

ART. 6

Il servizio di pulitura dei camini usati regolarmente deve avere luogo 2 volte all'anno. Ulteriori interventi richiesti dall'utente saranno eseguiti ai prezzi stabiliti nell'appalto senza maggiorazione alcuna.

ART. 7

La pulitura delle cosiddette cucine economiche in deroga, a quanto dispone l'art. 5, può venire eseguita anche dai proprietari della casa o dagli inquilini.

ART. 8

I proprietari di case ed i loro incaricati o gli inquilini sono obbligati a lasciare eseguire liberamente i lavori di pulitura dei camini nei modi previsti dal presente regolamento.

ART. 9

Nel caso che i proprietari, loro incaricati o inquilini avessero essi stessi effettuata la pulitura dei camini, dovranno permettere allo spazzacamino la verifica che la pulizia sia stata eseguita in modo regolare; in tal caso lo spazzacamino potrà esigere il solo diritto di controllo pari al 50% delle tariffe vigenti.

ART. 10

La ditta o lo spazzacamino deve avvertire gli inquilini con congruo anticipo del giorno nel quale avverrà la pulitura.

ART. 11

Se per eseguire il servizio, si rendesse necessario salire sui tetti delle case, nessuno può impedire allo spazzacamino di farlo, lo stesso però è tenuto a procedere col massimo riguardo in modo da evitare danni alle cose.

ART. 12

Nel caso venisse ostacolata l'esecuzione del servizio di spazzacamino da parte dei proprietari di case o inquilini, o vi fosse pericolo di mora, lo spazzacamino dovrà avvertire il Sindaco.

ART. 13

Lo spazzacamino è responsabile di ogni negligenza o colpevole mancanza, anche se commessa dai suoi dipendenti nel disimpegno delle mansioni inerenti al proprio servizio.

ART. 14

Lo spazzacamino e i suoi dipendenti dovranno mantenere nell'esercizio del loro lavoro un comportamento corretto e decoroso verso i proprietari ed inquilini, evitando il più possibile d'imbrattare i locali ove avranno luogo le operazioni di pulitura.

ART. 15

Lo spazzacamino ed i suoi dipendenti sono responsabili verso i proprietari di casa ed inquilini, dei danni cagionati per negligenza, imprudenza o colpevole mancanza, ai tetti, ai focolai, alle stufe, alle canne fumarie etc., nonchè a qualsiasi altro oggetto.

ART. 16

Il Sindaco su conforme deliberazione della Giunta comunale può in ogni tempo revocare la licenza di cui all'art. 1, allo spazzacamino che non avesse ad eseguire in modo corrispondente il proprio servizio o desse luogo a fondata lagnanza da parte dei proprietari di casa o inquilini, come pure se non osservasse esattamente le disposizioni previste dal presente regolamento o si rendesse colpevole di mancanze più gravi, che cadano sotto le sanzioni delle leggi civili e penali generali.

La revoca di cui sopra avrà efficacia immediata ed esonera l'Amministrazione comunale dalla rifusione allo spazzacamino di qualsiasi indennizzo.

ART. 17

Lo spazzacamino è obbligato a notificare al proprietario di casa o suo rappresentante ed agli inquilini le mancanze ed i difetti riscontrati nei camini e condotti del fumo in genere, dandone comunicazione al Sindaco, il quale ordinerà, sentito il parere del Comandante dei Vigili del Fuoco e l'Ufficio Tecnico comunale, la immediata rimozione delle mancanze riscontrate.

ART. 18

Lo spazzacamino è obbligato inoltre a controllare i condotti del fumo per accertare che i medesimi, specialmente nei tratti che attraversano i solai e il tetto, non presentino delle screpolature o altri guasti, che possano essere causa d'incendio.

Dovrà accertarsi - inoltre - che le portine di controllo e scarico, siano munite di doppia e solida chiusura ermetica in ferro e che fra il condotto del fumo e gli eventuali depositi di materiali di qualsiasi genere vi sia uno spazio adeguato di sicurezza antincendio.

Effettuata la pulitura dei camini lo spazzacamino dovrà subito vuotare dalla fuliggine i pozzetti di deposito, sia nei piani che nelle cantine.

ART. 19

Lo spazzacamino durante il giro di servizio è tenuto a controllare che nulla sia in contrasto alle norme vigenti sulla prevenzioni contro il pericolo d'incendio, tanto per quanto riguarda la conduttura del fumo, che le linee elettriche esistenti negli edifici.

ART. 20

La pulizia dei camini mediante abbruciatura è consentita solo nei fabbricati isolati, posti fuori dal perimetro dei centri storici; tale pratica è subordinata al parere favorevole del Comune, su domanda dei proprietari o dei loro sostituti nella quale essi dichiarino, sotto la propria diretta responsabilità che:

- a) canne fumarie e canali da fumo sono costituiti in materiale idoneo a sopportare le temperature che si sviluppano durante l'abbruciatura e non presentano lesioni o fessurazioni;
- b) canne fumarie e canali da fumo sono sufficientemente coibentati, nonchè isolati da materiali combustibili e travature in legno mediante interposizione di elementi refrattari di idoneo spessore.

ART. 21

I proprietari di case aventi dei camini che da un anno non siano stati adoperati, sono obbligati, prima di farne uso, a farli visitare dallo spazzacamino, ed a rimuovere le eventuali deficienze riscontrate.

ART. 22

La fuliggine e la cenere estratta dai camini o dalle cucine economiche dovrà venire subito allontanata ed eliminata secondo le vigenti normative. In nessun caso potrà essere conservata negli edifici.

ART. 23

Per la variazione del combustibile utilizzato si intende il passaggio da un combustibile che si trova in un determinato stato di aggregazione ad un combustibile in stato d'aggregazione diverso; gli stati di aggregazione considerati sono tre: solido, liquido, gassoso;

Prima delle variazioni del combustibile utilizzato dalle utenze facenti capo ad un camino, è necessario sottoporre camino e canali da fumo ad una accurata pulitura e ad una verifica tecnica.

ART. 24

Lo spazzacamino nell'esercizio della sua professione è parificato all'artigiano lavoratore in proprio; dovrà pertanto provvedere alle assicurazioni sociali e previdenziali dei propri dipendenti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Per le sue prestazioni non potrà esigere compensi superiori a quelli stabiliti nella tariffa in vigore che fa parte integrante del presente regolamento.

Nei casi di mancato pagamento delle prestazioni il Comune è autorizzato alla riscossione coattiva delle stesse, con addebito delle spese generali, in ragione di altrettanto importo.

ART. 25

In caso di malattia o mancanza prolungata dello spazzacamino, questi dovrà designare al Sindaco un idoneo sostituto che possa assumere il servizio e che assuma tutti gli adempimenti e responsabilità a norma del presente regolamento.

ART. 26

Le contravvenzioni al presente regolamento, in quanto non cadono sotto le sanzioni delle leggi penali generali ed altre norme regolamentari sono accertate, conciliate e definite in conformità alle disposizioni di cui all'art. 106 e seguenti della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 03.03.1934 n. 383.